



CAMERA PENALE DI COSENZA
"AVVOCATO FAUSTO GULLO"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Avv. Alfonso Bonafede

Ufficio legislativo

PEC: archivio.legislativo@giustiziacert.it

E, p.c.

Ill.mo PRESIDENTE U.C.P.I.

Avv. Giandomenico Caiazza

MAIL: segreteria@camerepenali.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti, avanzata dalla Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo", in ordine al dubbio interpretativo concernente le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge n° 11 del 08 marzo 2020, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*", entrato in vigore lo stesso giorno della relativa pubblicazione nella Edizione straordinaria della Serie Generale n° 60 della Gazzetta Ufficiale del 08 marzo 2020.

Premesso che

- il Presidente della Repubblica ha emanato, in data 08 marzo 2020, il Decreto-Legge n° 11, che è stato pubblicato, in pari data, nella Edizione straordinaria della Serie generale n° 60 della Gazzetta Ufficiale, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";
- le ragioni della decretazione riguardano (così testualmente nello stesso Decreto) "la straordinaria necessità di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa";

rilevato che

- l'articolo 1) del Decreto-Legge, rubricato "Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari", ai commi 1) e 2), dispone: *«1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 **sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate.** Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo»;*

considerato che

- la lettura combinata dei due commi lascia intendere, anche per la "necessità di "contenimento degli effetti negativi" sull'attività connessa a quella giudiziaria, in particolare all'attività svolta dalle difese delle parti, che la sospensione dei termini prevista dal comma secondo dell'articolo 1) riguarda i **procedimenti e non le udienze dei procedimenti**, cosicché la sospensione deve applicarsi **a tutti gli atti dei procedimenti** (dunque, non solo agli atti delle udienze) civili e penali di cui al primo comma (ferme restando le eccezioni indicate dall'articolo 2, comma 2, lettera g);
-una diversa interpretazione, pur se disancorata dalla suddetta *ratio* e dal testuale tenore del disposto normativo, potrebbe indurre l'interprete a ritenere che la sospensione prevista dal secondo comma concerna, soltanto, gli atti relativi alle udienze (**anziché a tutti gli atti dei procedimenti di cui al primo comma**) fissate nel periodo ricompreso tra il giorno 09 marzo ed il successivo 22 marzo 2020;

precisato che

detto dubbio interpretativo - oltre che idoneo ad ingenerare conseguenze di natura professionale agli Avvocati nei termini esplicitati dall'Organismo Congressuale Forense con l'allegata nota trasmessa al Ministero della Giustizia in data 09 marzo 2020- necessita di urgenti chiarimenti, da parte dello stesso Dicastero, onde evitare irrimediabili preclusioni e decadenze -che conseguirebbero dal ritenere erroneamente la sospensione applicabile a tutti gli atti dei procedimenti di cui al primo comma dell'articolo 1 anziché ai soli atti delle relative udienze- tali da pregiudicare irrimediabilmente il corretto esercizio del diritto di difesa delle parti processuali;

si chiede

che il Ministro della Giustizia, per il tramite del proprio Ufficio Legislativo, chiarisca il seguente dubbio interpretativo (da cui potrebbero derivare le suddette rilevanti conseguenze in tema di corretto esercizio del diritto di difesa e di correlata responsabilità professionale del difensore), prospettato in relazione alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge n° 11 del 08 marzo 2020: **“se la sospensione dei termini prevista dal comma secondo dell'articolo 1) del Decreto-Legge n° 11 del 08 marzo 2020 riguardi tutti gli atti dei procedimenti civili e penali indicati al primo comma oppure afferisca esclusivamente agli atti delle udienze degli stessi procedimenti, ferme restando, in entrambi i casi, le eccezioni indicate dall'articolo 2, comma 2, lettera g)”**.

Con osservanza.

Cosenza, 10 marzo 2020

Il Segretario

Avv. Guido Siciliano

Il Presidente

Avv. Pietro Perugini